

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 16 marzo 2017

A.C. 4310-A – Proposte emendative

ART. 7.

(Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte).

Subemendamento all'emendamento 7.52.

All'emendamento 7. 52, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: rendere maggiormente fino a: impianti, nonché con le seguenti: conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti,.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo periodo, sostituire le parole: alert automatici a centrali delle forze dell'ordine o convenzionate con le seguenti: allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati;

sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente.

0. 7. 52. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rendere maggiormente capillari le iniziative di sicurezza urbana, nonché per ulteriori finalità pubbliche, gli strumenti di cui al comma precedente possono considerare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori condominiali, da imprese singole dotate di almeno dieci impianti, nonché da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di alert automatici a centrali delle forze dell'ordine o convenzionate. Il Comune può riconoscere a favore dei soggetti facentisi carico di quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati recepiti ai sensi del precedente periodo, fino ad un importo annuo complessivo per singolo terminale di euro 1500 e per un periodo massimo di cinque anni, detrazioni IMU o TASI sino ad euro 100 in ragione annua ovvero, per coloro che non sono soggetti all'imposizione immobiliare, un credito IRPEF del medesimo importo a valere sull'addizionale comunale di competenza fino ad un credito annuo che non ecceda la metà della medesima addizionale e qualora l'intervento non abbia già dato causa al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio IRPEF, nonché le modalità di coordinamento delle varie misure fiscali previste dal presente comma, unitamente a criteri generali per l'applicazione delle stesse detrazioni IMU e TASI, per le quali i Comuni aderenti provvedono a definire nei propri regolamenti le procedure e la disciplina di accesso nei successivi 60 giorni.

7. 52. Menorello, Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Galgano, Quintarelli, Vargiu, Gigli.

(Approvato)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale della polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «nonché nei confronti del personale della polizia locale». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2-ter. Le regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'INAIL.

7. 43. D'Alia.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. In attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «nonché al personale della polizia locale». Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2-ter. Le regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'INAIL.

7. 44. D'Alia.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. Nelle more di una revisione organica della legge 7 marzo 1986, n. 65 che porti all'inquadramento dei Corpi di polizia locale nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al fine di garantire l'applicazione anche per appartenenti alla polizia locale degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 42. Altieri, Distaso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Per Polizia locale si intendono i Corpi e i Servizi istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «operatori di Polizia locale».

7. 40. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei comuni.».

*7. 80. Sisto, Centemero, Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei comuni.».

*7. 81. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e soccorso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, soccorso pubblico ed alla Polizia locale».

**7. 8. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e soccorso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, soccorso pubblico ed alla Polizia locale».

**7. 11. Vito, Sisto, Centemero.

Subemendamento all'emendamento 7.301.

All'emendamento 7.301, comma 2-bis, sostituire le parole: polizia municipale con le seguenti: polizia locale.

0. 7. 301. 1. Lombardi, Dieni, Dadone, Nesci, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Al personale della polizia municipale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma.

2-ter. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse finanziarie strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.

2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quinquies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-bis del presente articolo, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12- quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le modalità previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 301. Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

«389-bis. A decorrere dal gennaio 2018 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

7. 82. Vito, Sisto, Centemero.

ART. 8.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla medesima lettera, numero 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;

alla lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: o al proliferare del gioco di azzardo tra i minori.;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I regolamenti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili quali edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati da minori.

8. 300. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di giochi pubblici con vincita di denaro

Conseguentemente al medesimo comma:

alla medesima lettera, numero 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di giochi pubblici con vincita di denaro;

alla lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis:

dopo le parole: e disabili aggiungere le seguenti: la presenza di attività autorizzate nel gioco di azzardo nei pressi di edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati e vissuti da minori,;

aggiungere, in fine, le parole: o al proliferare del gioco d'azzardo fra i minori non accompagnati.

8. 51. Crippa, Mantero, Baroni.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « con le seguenti: dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis.

8. 301. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: dei residenti.

8. 6. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: specifici eventi aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. 16. Menorello.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.

8. 7. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: per un periodo comunque non superiore a trenta giorni,.

8. 2. Causin.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: centoventi.

8. 28. Prativiera, Matteo Bragantini.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: non contingibile e urgente aggiungere le seguenti: non reiterabile nel corso dell'anno.

8. 54. Squeri, Sisto.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: non contingibile e urgente aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.

8. 15. Squeri, Sisto.

ART. 9.

(Misure a tutela del decoro di particolari luoghi).

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: fatti salvi i poteri delle autorità portuali sulle aree di loro competenza, ai sensi della normativa vigente,.

9. 53. Oliaro, Catalano, Menorello.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio.

9. 53.(Testo modificato nel corso della seduta) Oliaro, Catalano, Menorello.
(Approvato)

ART. 10.

(Divieto di accesso).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: In esso aggiungere le seguenti: sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed;.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Copia del provvedimento deve essere materialmente consegnata al trasgressore ed attestata con ricevuta firmata dallo stesso.

10. 9. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: In esso aggiungere le seguenti: sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed;.

10. 9.(Testo modificato nel corso della seduta) Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

Al comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: trascorse quarantotto ore con le seguenti: trascorsi sette giorni.

10. 19. Prativiera, Matteo Bragantini.

Subemendamento all'emendamento 10.301 delle Commissioni.

All'emendamento 10.301. delle Commissioni, sostituire le parole: alle banche dati con le seguenti: al Sistema di indagine (SDI) del Ministero dell'interno, al sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen.

0. 10. 301. 1. Invernizzi.

Subemendamenti all'emendamento 10. 301

All'emendamento 10.301 delle Commissioni, comma 6, dopo le parole: e l'accesso alle banche dati aggiungere le seguenti: del Pubblico registro automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze CED-SDI del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

0. 10. 301. 2. Vito, Sisto.

All'emendamento 10.301 delle Commissioni, parte consequenziale, comma 6-bis, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0. 10. 301. 3. Vito, Sisto.

All'emendamento 10.301 delle Commissioni, parte consequenziale, comma 6-bis, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le modalità con cui tutte le informazioni e i dati in possesso della polizia municipale in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione.

0. 10. 301. 4. Vito, Sisto.

Al comma 6, dopo le parole:, informativa ed operativa, aggiungere le seguenti: e l'accesso alle banche dati.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.

10. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole:, informativa ed operativa, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo all'accesso a banche dati riservate,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: municipale con la seguente: locale.

10. 7. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo di indagine S.D.I. del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza,.

*10. 6. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo di indagine S.D.I. del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza,.

*10. 12. Vito, Sisto, Centemero.

Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo di indagine S.D.I. del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza,.

*10. 30. D'Alia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, anche garantendo a questi ultimi il pieno accesso alle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell'interno, al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen.

10. 8. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, anche prevedendo l'istituzione di protocolli operativi che individuino in via preventiva e in modo chiaro e inequivocabile le regole di ingaggio della Polizia locale e i criteri in base ai quali essa sia legittimata all'uso delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica propri degli operatori di Polizia.

10. 11. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:; al fine del suddetto rafforzamento, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 10.0300.

All'articolo aggiuntivo 10.0300, sopprimere il comma 4.
0. 10. 0300. 3. Invernizzi.

All'articolo aggiuntivo 10.0300, comma 4, sopprimere le parole da: una sanzione fino a: 2.500 nonché.

*0. 10. 0300. 1. Fabbri.

All'articolo aggiuntivo 10.0300, comma 4, sopprimere le parole da: una sanzione fino a: 2.500 nonché.

*0. 10. 0300. 4. Lombardi, Dieni, Dadone, Nesci, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio.

All'articolo aggiuntivo 10.0300, comma 4, sostituire le parole: euro 2.500 con le seguenti: euro 500.

0. 10. 0300. 2. Fabbri.

All'articolo aggiuntivo 10.0300, comma 4, sostituire le parole: euro 2.500 con le seguenti: euro 1.000.

0. 10. 0300. 5. Lombardi, Dieni, Dadone, Nesci, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. – (Codice identificativo di reparto degli operatori in servizio di ordine pubblico). –

1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice finalizzato a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo di reparto avvenga secondo criteri di rotazione per ciascun servizio.

3. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

10. 0300. Governo.

ART. 13.

(Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi).

Subemendamenti all'emendamento 13.300 delle Commissioni

All'emendamento 13.300 delle Commissioni, sostituire le parole:, plessi scolastici e sedi universitarie con le seguenti: e plessi scolastici.

0. 13. 300. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, D'Uva.

All'emendamento 13.300 delle Commissioni, sostituire le parole: e sedi universitarie con le seguenti:, sedi universitarie, ospedali, cimiteri.

0. 13. 300. 2. Invernizzi.

All'emendamento 13.300 delle Commissioni, parte consequenziale, sostituire le parole:, salute, lavoro e con le seguenti: collegate a motivi di salute, lavoro o.

0. 13. 300. 3. Dieni, Lombardi, Dadone, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, dopo le parole: nelle immediate vicinanze di aggiungere le seguenti: scuole, plessi scolastici e sedi universitarie,.

Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di accesso è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.

13. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: nelle immediate vicinanze di aggiungere la seguente: scuole,.

13. 2. Centemero, Sisto.

ART. 16.

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale).

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Norme in materia di DASPO relativo alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis.

(Lancio di materiale pericoloso e scavalco durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della

reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.»;

b) l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 6-ter.

(Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.»;

c) l'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 6-quater.

(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.»;

d) l'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 6-quinquies.

(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in

occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.»;

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6, commi 1 e 6, all'articolo 6-bis, comma 1, ed all'articolo 6-ter della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.».

2. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 583-quater.

(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.».

3. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-ter.

(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.».

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizio di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2017 e 2018 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

16. 011. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Parcheggiatori abusivi).

1. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità

indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.».

*16. 036. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Parcheggiatori abusivi).

1. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono

puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.».

*16. 050. Carfagna, Sisto.

Subemendamenti all'emendamento 16. 0300 delle Commissioni

All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma «15-bis», primo periodo, sostituire le parole: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 3.500 con le seguenti: l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 3.500;

b) al capoverso comma «15-bis», secondo periodo, sostituire le parole: la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata con le seguenti: le sanzioni sono aumentate.

0. 16. 0300. 5. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, D'Uva.

All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma «15-bis», primo periodo, sostituire le parole: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 3.500 con le seguenti: l'arresto da 3 mesi a 1 anno e con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 3.500;

b) al capoverso comma «15-bis», secondo periodo, sostituire le parole: la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata con le seguenti: le sanzioni sono aumentate.

0. 16. 0300. 3. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, D'Uva.

All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma «15-bis», primo periodo, sostituire le parole: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 3.500 con le seguenti: l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 3.500;

b) al capoverso comma «15-bis», secondo periodo, sostituire le parole: la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata con le seguenti: le sanzioni sono aumentate.

0. 16. 0300. 4. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, D'Uva.

Al comma 1, capoverso «15-bis», primo periodo, sostituire le parole: euro 1.000 ad euro 3500 con le seguenti: euro 2.500 ad euro 5.000.

0. 16. 0300. 1. Invernizzi.

Al capoverso «comma 15-bis» dopo il secondo periodo inserire il seguente: In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni.

0. 16. 0300. 2. Carfagna, Sisto, Occhiuto.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Parcheggiatori abusivi).

1. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

16. 0300. Le Commissioni.

(Approvato)